



COMUNE DI MANZIANA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Largo G. Fara, n. 1 – 00066 Manziana (RM)

AREA AMMINISTRATIVA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER I
CENTRI ANZIANI**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.53 del 20/12/2021

PREMESSA

I Centri Anziani sono previsti specificamente dall'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio).

Il posizionamento dell'articolo 28 all'interno del Capo III della legge inserisce il Centro Anziani non solo tra i servizi pubblici del sistema, ma anche tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali declinati all'articolo 22 della citata legge regionale 11/2016.

Prima di tale norma i Centri Anziani erano disciplinati dalla DGR n. 1304/2004 (e s.m.i), che, in applicazione della legge regionale n. 41/2003 ("Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio assistenziali"), fissava i requisiti minimi che gli stessi dovevano avere per poter essere autorizzati al funzionamento e richiamava la precedente Deliberazione del 6 febbraio 2004, n. 67, con la quale la Regione Lazio aveva approvato uno schema tipo di regolamento comunale del Centro Anziani.

Alcuni fenomeni socio-economici, di seguito indicati, che hanno una forte influenza sull'organizzazione e l'attività dei centri anziani, hanno portato alla necessità di adeguare la disciplina (la DGR n. 1304/2004, antecedente alla legge n. 11/2016) e lo schema di regolamento:

1. la trasformazione demografica della popolazione, sempre più anziana e spesso isolata da reti familiari ed amicali adeguate;
2. la natura stessa dei Centri Anziani, che hanno evoluto fortemente nel tempo la propria attività, i modelli di partecipazione e di gestione, i rapporti con il Comune di riferimento;
3. la dimensione economica delle attività, che in alcuni casi ha raggiunto valori importanti.

La Direzione per l'Inclusione sociale della Regione Lazio, con determinazione n. G07757 del 7 giugno 2019, ha costituito un Gruppo di Lavoro con i seguenti obiettivi specifici:

- a) effettuare una ricognizione della rete esistente, in termini di forma giuridica e modelli organizzativi dei centri;
- b) dare indicazioni operative sulla forma statutaria e modelli di governance più adeguati alla realtà attuale;
- c) dare indicazioni ai Distretti Sociosanitari sulle modalità autorizzative e di vigilanza.

Il risultato del suddetto lavoro è la deliberazione della Giunta Regionale n. 452 del 14/07/2020 con la quale sono stati approvati i seguenti documenti con l'obbligo, per i Comuni, di provvedere all'adeguamento dei propri regolamenti e dalla adozione degli atti conseguenti, entro il termine del 31 marzo 2021, di seguito prorogato con DGR n. 22/2021 al 30 settembre 2021:

- LE LINEE GUIDA REGIONALI PER I CENTRI ANZIANI DEL LAZIO;
- Lo schema di convenzione per la gestione del Centro Anziani;
- Lo schema di Statuto dell'associazione di promozione sociale (APS) affidataria della gestione del Centro Anziani;
- La istituzione del coordinamento regionale dei centri anziani, con i seguenti obiettivi:
 - favorire, in una logica di rete, la partecipazione dei Centri al sistema integrato dei servizi sociali regionali;
 - promuovere, presso i Centri, iniziative comuni volte all'inclusione degli anziani in una logica di invecchiamento attivo e alla prevenzione della non autosufficienza;
 - monitorare l'attuazione delle linee guida sul territorio;

Con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 568 del 2 agosto 2021 avente ad oggetto “Modifica della deliberazione della Giunta Regionale del 14 luglio 2020 n. 452 concernente Linee Guida Regionali per i Centri Anziani del Lazio - Ulteriore proroga termini di attuazione, è stato stabilito di:

- prorogare al 31 marzo 2022 il termine previsto dalla deliberazione della Giunta regionale del 14 luglio 2020, n. 452, già prorogato con deliberazione della Giunta regionale del 26 gennaio 2021, n. 22, per l’adeguamento dei regolamenti dei Comuni e dei Municipi di Roma Capitale alle nuove “Linee Guida regionali per i centri anziani del Lazio” e per l’adozione degli atti ad esse conseguenti;
- modificare la deliberazione della Giunta regionale del 14 luglio 2020, n. 452, sostituendo le “Linee Guida regionali per i centri anziani del Lazio” da essa approvate con un nuovo documento allegato alla deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- revocare lo “Schema di statuto dell’associazione di promozione sociale affidataria della gestione del centro anziani”, Allegato 3 della deliberazione della Giunta regionale del 14 luglio 2020, n. 452;
- stabilire che restano comunque validi e conformi alle predette Linee Guida gli statuti già approvati o in corso di approvazione redatti secondo il predetto schema.

Le nuove linee guida approvate con DGR 568 del 02/08/2021 hanno apportato rilevanti modifiche a quanto stabilito con le precedenti di cui alla DGR 452 del 14/07/2020, ed in particolare hanno:

- eliminato i limiti di età, precedentemente previsti, per associarsi ad una APS per la gestione di un centro anziani, prevedendo che, al fine di valorizzare la fruizione inclusiva del centro, possono partecipare alla sua gestione ed alle sue attività tutti i soggetti che a vario titolo sono interessati e coinvolti, pertanto, per favorire i rapporti intergenerazionali, non vengono posti limiti anagrafici;
- cassato il divieto di iscrizione a più APS;
- modificato le previsioni statutarie relative all’esercizio delle attività delle APS;
- apportato correttivi alle disposizioni di sicurezza contro la diffusione del contagio da COVID-19 aggiornando le previsioni alle più recenti norme;
- rettificato in minima parte alcuni dettagli relativi alla determinazione delle quote associative (non più definite tra un minimo ed un massimo dalla Amministrazione comunale, ma determinate autonomamente dalla APS).

ART. 1 NATURA DEL SERVIZIO

Il Centro Anziani è un servizio pubblico locale, la cui gestione è affidata dal Comune ad una Associazione di Promozione Sociale che ne abbia le caratteristiche e rispetti i requisiti fissati dalle Linee Guida regionali.

Il Comune di Manziana, secondo le prerogative amministrative che gli sono proprie, del servizio pubblico, è titolare ad ogni effetto di legge di n. 2 Centri Anziani, il CENTRO ANZIANI DI MANZIANA, istituito con deliberazione della Giunta comunale n. 362 del 21/10/1988, ratificata con deliberazione del Consiglio comunale n. 207 del 16/12/1988 ed il CENTRO ANZIANI PIETRO MARINELLI di QUADRONI, istituito con deliberazione del Consiglio comunale n. 83 del 07/06/1989.

La gestione dei Centri viene affidata ad associazioni APS affidatarie tramite una specifica convenzione e nei limiti di questa.

Le attività di ciascun Centro:

- si ispirano ai principi della partecipazione, dell'indipendenza, della autorealizzazione e della tutela della dignità degli anziani;
- sono incentrate in generale all'aggregazione e alla propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane, in una prospettiva di invecchiamento attivo, di piena inclusione della persona nel proprio contesto relazionale e di prevenzione della non autosufficienza;
- promuovono la presenza attiva della persona anziana nel territorio, la valorizzazione delle sue capacità, il mantenimento delle funzioni motorie, cognitive e creative e lo scambio intergenerazionale, aiutando l'anziano ad orientarsi ed informarsi sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato.

I Centri Anziani svolgono a favore dei propri soci, in particolare:

- a) attività ricreativo-culturali;
- b) promozione dell'attività di volontariato, in collaborazione con gli enti locali e con organismi di volontariato;
- c) attività ludico-motorie, anche attraverso l'organizzazione di corsi presso il centro o presso altri luoghi;
- d) attività di scambio culturale e intergenerazionale;
- e) attività formative e informative sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato;
- f) attività di rilevanza sociale e di apertura al territorio.

I Centri Anziani valorizzano al meglio non solo la tradizionale funzione aggregativa ma anche la persona anziana come cittadino attivo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività potranno prevedere tra gli altri i seguenti interventi:

- a) l'incontro intergenerazionale con le scuole e l'apertura ad altre realtà del territorio attraverso il coinvolgimento delle sensibilità umane favorendo il miglioramento qualitativo dello scambio esperienziale e culturale;
- b) interventi atti a contrastare i fattori discriminanti che possono diventare causa di emarginazione e isolamento della persona anziana e che ne favoriscano l'inclusione sociale;
- c) il recupero psico-fisico, anche attraverso attività ludico-motorie, affinché la persona anziana mantenga l'autosufficienza, con conseguente miglioramento della qualità della vita;
- d) l'apprendimento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche;
- e) informazione e orientamento inerenti ai servizi sociali e sanitari offerti sul territorio e modalità per entrare in contatto con le pubbliche amministrazioni erogatrici dei servizi, con conseguente incremento della capacità di accesso ai servizi stessi (enti locali, ASL, etc.);
- f) corsi informativi sulle problematiche sanitarie e sociali connesse con la terza età, o su altri argomenti di interesse dei soci;
- g) interventi finalizzati alla prevenzione e tutela della salute degli anziani, in collaborazione con le Aziende Sanitarie del Lazio;
- h) attività ricreativo-culturali in favore della popolazione anziana quali organizzazione di feste, soggiorni estivi/invernali, viaggi;
- i) organizzazione di riunioni conviviali quali occasioni di socialità svolte sia all'interno, sia all'esterno dei Centri;
- j) promozione di attività lavorative ed artigianali, utilizzando l'esperienza di artigiani anziani, e di attività rivolte alla cura degli orti urbani.

ART. 2 UTENTI DEI CENTRI ANZIANI

Gli utenti sono fruitori del servizio e soci a tutti gli effetti, responsabili e parti attive nella programmazione delle attività e nella scelta degli interventi, in stretto collegamento con il servizio sociale del Comune ed in integrazione con i servizi territoriali.

Al fine di valorizzare la funzione inclusiva del Centro, possono partecipare alla sua gestione ed alle sue attività tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti.

Al fine di favorire i rapporti intergenerazionali, non vengono posti limiti d'età per associarsi ad una APS che ha in carico un centro anziani.

ART. 3 ISTITUZIONE DI UN CENTRO ANZIANI

Eventuali nuovi centri anziani dovranno essere istituiti con deliberazione del Consiglio comunale, che:

- esplicita e motiva il bisogno della sua istituzione, per l'intero territorio comunale o uno specifico segmento territoriale (frazione, quartiere, ecc.);
- individua il locale/immobile da destinare ed adibire a centro anziani, stimandone adeguati la dimensione, la articolazione degli spazi e le adeguate condizioni di uso;
- autorizza il centro al funzionamento con provvedimento amministrativo, dietro verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla DGR n. 1304/2004 e s.m.i.

ART. 4 INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE

La gestione del Centro Anziani è affidata ad una Associazione di Promozione Sociale (di seguito APS), attraverso la stipula di una convenzione e dopo averne verificato i requisiti oggettivi e soggettivi ai sensi delle Linee Guida regionali approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 568 del 02/08/2021.

L'articolo 28 della Legge regionale 11/2016, al comma 3, prevede che “gli utenti del centro anziani sono fruitori del servizio e soci a tutti gli effetti [...]”.

È dunque la stessa legge regionale che individua il Centro Anziani come un soggetto collettivo, del quale gli anziani non siano solo utenti ma addirittura dotati di parte della titolarità.

La APS, soggetto di terzo settore disciplinato in modo rinnovato dal Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 117 del 3 luglio 2017), è la tipologia ritenuta idonea ad assumere la gestione del centro in convenzione con il Comune titolare del servizio: la natura associativa garantisce la partecipazione degli anziani e la democrazia interna; la assenza dello scopo di lucro presuppone il perseguimento dell'interesse generale della comunità, in linea con le previsioni del Codice del Terzo Settore.

Le APS possono assumere la gestione di servizi e convenzionarsi con il Comune a tale scopo. La natura delle organizzazioni di volontariato consente di ricevere contributi per l'attività da parte degli enti locali, ma preclude la possibilità di assumere autonomamente la gestione di un servizio pubblico, qual è il Centro Anziani.

La APS individuata deve garantire i seguenti requisiti obbligatori, da riportare nello Statuto per garantirne la cogenza:

- a. Oggetto esclusivo o prevalente come Centro Anziani. Lo statuto potrà riportare anche la declinazione di attività e interventi del Centro, ma dovrà risultare che la gestione di un Centro Anziani sia l'attività esclusiva o prevalente della Associazione. Il concetto di prevalenza deve essere inteso nella previsione di attività che, pur finalizzate allo sviluppo del Centro stesso, possano essere declinate in collaborazioni con il territorio, quali la realizzazione di progetti di volontariato o per l'invecchiamento attivo.
- b. Per garantire l'effettiva territorialità del Centro, oltre il 70% dei soci della APS devono essere residenti nel territorio individuato dal Comune come di riferimento per il servizio (frazione o Comune). Il Comune, nella delibera istitutiva del Centro, deve delimitare in modo motivato il territorio di riferimento del centro istituendo.
- c. È possibile essere associato contestualmente a più di una APS affidataria della gestione di Centri Anziani pubblici.

- d. In ogni caso gli statuti delle APS affidatarie della gestione di Centri Anziani dovranno essere conformi a quanto previsto dal Codice del Terzo settore ai fini dell'iscrizione al registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, ed in particolare:
1. Dovranno richiamare l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 5, lettera i) del D.Lgs n. 217 del 03/07/2017 "Codice del Terzo Settore": organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 2. Dovranno prevedere gli organi previsti dal presente Regolamento, in coerenza con quanto la legge prevede in base alle dimensioni o ad altri requisiti specifici;
 3. Dovranno prevedere il rispetto degli adempimenti relativi alla formazione del bilancio e ad ogni altro obbligo informativo.

L'affidamento della gestione del centro alla APS, da parte del Comune, può avvenire in modo diretto, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 118 della Costituzione, che prevede che *"Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà"*, e con le seguenti modalità.

Laddove il Comune rilevi l'esistenza di un gruppo di persone anziane del territorio che manifestino l'intenzione di organizzarsi per la gestione di un Centro, associandosi in APS, e qualora questa intenzione incontri l'interesse pubblico legato alla programmazione comunale (esistenza di un fabbisogno, disponibilità delle risorse tecniche logistiche e finanziarie necessarie alla sua istituzione), il Comune può affidare la gestione del Centro alla APS tramite la stipula di una specifica convenzione, di seguito disciplinata, il cui schema viene allegato al presente regolamento per costituirne parte integrale e sostanziale.

Pertanto, di norma, l'istituzione di un nuovo centro avviene su istanza esplicita di un gruppo di persone anziane, già costituite in APS o che manifestino l'intenzione di farlo.

ART. 5 PREVISIONI STATUTARIE OBBLIGATORIE DELLE ASSOCIAZIONI DI GESTIONE – ORGANI OBBLIGATORI DELLA APS

Le APS ispirano la propria gestione ai principi della trasparenza, della partecipazione e della democrazia interna. In questa prospettiva, gli statuti devono prevedere obbligatoriamente almeno le seguenti clausole che danno maggiori garanzie:

- a) L'APS è dotata dei seguenti organi obbligatori:
1. Assemblea dei soci;
 2. Consiglio Direttivo (con numero di componenti proporzionato alle dimensioni);
 3. Un Presidente, eletto dall'Assemblea dei Soci direttamente, che non potrà rimanere in carica per oltre due mandati;
 4. Un Vicepresidente eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti;
 5. Un Segretario Amministrativo e un Tesoriere, eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti; le due funzioni possono essere assunte anche dallo stesso consigliere;
 6. Un organo di controllo, monocratico o collegiale, individuato ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs n. 117/2017 "Codice del Terzo settore e con i compiti individuati dallo stesso articolo (quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro, ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per 220.000,00 euro, dipendenti occupati in media durante l'esercizio 5 unità. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs 117/2017);
 7. Qualora ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 31 del D.Lgs 117/2017 "Codice del Terzo settore", la APS dovrà nominare anche un revisore legale dei conti (totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; ricavi, rendite, proventi, entrate comunque

denominate: 2.200.000,00 euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs 117/2017).

- b) La quota associativa della APS è determinata dall'Assemblea dei Soci con le procedure previste dallo Statuto. L'entità della quota associativa è stabilita in modo da non pregiudicare la libertà associativa delle persone anziane, in funzione delle dimensioni del Centro, e delle attività programmate.
- c) L'APS adotta obbligatoriamente un regolamento interno approvato dall'assemblea con maggioranza qualificata, che dovrà prevedere almeno:
- Modalità di elezione degli organi;
 - Rispetto della parità di genere nel direttivo;
 - Criteri eventuali di rotazione dei consiglieri del direttivo;
 - Funzionamento dell'Assemblea dei Soci, diritto di proposta e di iniziativa dei soci;
 - Provvedimenti d'urgenza e loro ratifica, ecc.;
 - Modalità di relazione del Centro con le altre forze della società civile del territorio, con le nuove generazioni, con le OO.SS. di settore.
- d) L'APS utilizza prevalentemente soci volontari per le attività svolte dall'Associazione o, qualora necessario, prestatori d'opera aventi diritto a regolare contratto con l'APS, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione comunale;
- e) È consentita la gestione di servizi o attività accessorie che non perseguano scopo di lucro, senza onere alcuno a carico dell'Amministrazione comunale e previo parere preventivo dell'Amministrazione stessa.
- f) L'APS si impegna ad informare regolarmente, con cadenza almeno trimestrale, l'Amministrazione comunale in merito alla programmazione delle attività del Centro Anziani e ad inviare di ogni anno di attività, una relazione sull'attività svolta, i progetti per il futuro e il bilancio annuale della APS, redatto ai sensi dell'articolo 13 del Codice del terzo settore (D.Lgs 117/2017), unitamente alla relazione accompagnatoria.
- g) L'APS al fine di implementare l'inclusione sociale dei soci:
- partecipa agli appositi tavoli organizzati dall'Amministrazione comunale e dal Distretto Sociosanitario di appartenenza aventi la finalità di una co-progettazione delle attività dei Centri Anziani;
 - collabora con istituzioni presenti sul territorio e con altre associazioni culturali e di promozione sociale, d'intesa con il Distretto Sociosanitario di appartenenza, al fine di sviluppare l'offerta del Centro attraverso l'organizzazione congiunta di iniziative.

ART. 6 ONERI A CARICO DELL'APS E DIVIETI

Sono a carico dell'APS le spese relative a:

- a) piccola e urgente manutenzione ordinaria dei beni e degli arredi e le spese telefoniche;
- b) custodia e sorveglianza degli spazi e dei beni assegnati ed eventuali spese di raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani;
- c) adempimento di tutte le procedure di legge in materia di prevenzione e sicurezza, esclusi gli interventi strutturali, sollevando l'Amministrazione comunale dal provvedervi direttamente.
- d) In particolare la APS è responsabile del rispetto, nei locali e nelle attività del centro, delle misure vigenti di sicurezza per la prevenzione del contagio epidemico COVID-19, per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica;

L'APS è tenuta ad acquisire preventivamente le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in relazione alle diverse attività promosse.

L'APS si impegna a riportare nella propria carta intestata che le attività della stessa sono svolte in convenzione con il Comune per la gestione del Centro Anziani.

Il bilancio annuale della APS, redatto ai sensi dell'articolo 13 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017), deve essere presentato al Comune unitamente alla relazione accompagnatoria. Il deposito del bilancio è propedeutico al riconoscimento del contributo comunale annuale.

Al termine di ogni anno l'APS comunica all'amministrazione comunale competente l'entità dell'eventuale avanzo di gestione, proponendone l'impiego per iniziative solidaristiche specificamente indicate, per migliorie agli immobili, per acquisizione di attrezzature o per accantonamenti in vista di future iniziative.

Ogni disavanzo derivante comunque dalla gestione economica della complessiva attività del Centro sarà a carico della APS.

Per il funzionamento del Centro, l'APS si impegna ad attenersi alle indicazioni e norme fornite dall'Amministrazione comunale, nel rispettosi quanto specificato al successivo articolo "IMPEGNI DEL COMUNE" con particolare riferimento alla gestione dell'immobile concesso in uso.

È fatto divieto all'APS:

- a) di superare la capienza massima consentita dai locali assegnati;
- b) di installare nei locali e negli spazi aperti proprie attrezzature ed arredi che comportino opere edili e impiantistiche, senza previa autorizzazione rilasciata dagli Uffici Tecnici del Comune;
- c) di ingombrare i passaggi e le vie di fuga con materiali;
- d) di usare o manomettere gli arredi fissi e le attrezzature, impianti e apparecchi in generale di proprietà del Comune, anche se funzionali all'attività del Centro Anziani senza preventivo assenso dell'Amministrazione comunale;
- e) di svolgere attività rumorose che disturbino altri utenti o i cittadini residenti nelle immediate vicinanze, o di praticare giochi vietati dalla legge;
- f) di tenere comportamenti scorretti o svolgere attività antidemocratiche o svolgere iniziative a carattere politico.

ART. 7 EVENTUALE PUNTO RISTORO

È consentita, all'interno del Centro Anziani, l'apertura di un punto ristoro riservato ai soci.

Eventuali spese connesse con l'apertura del punto di ristoro sono a carico della APS.

È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Qualora l'APS intenda organizzare nel centro un punto di ristoro o altri servizi interni, la stessa ne sarà l'unico gestore responsabile. Essi non potranno in alcun modo e sotto qualsiasi forma essere dati in concessione a terzi.

ART. 8 ONERI ASSICURATIVI E RESPONSABILITÀ

È fatto obbligo all'APS di stipulare specifica polizza assicurativa R.C. comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi con esclusivo riferimento al servizio in questione, con validità non inferiore alla durata della convenzione per la gestione del Centro Anziani.

2. L'APS esonera il Comune da qualsiasi responsabilità in relazione ai rapporti contrattuali del personale.

ART. 9 ORARI E CALENDARIO APERTURA CENTRI ANZIANI

La definizione degli orari e dei periodi di apertura e chiusura del Centro Anziani è comunicata all'Amministrazione comunale e resa pubblica sui siti istituzionali.

L'APS garantisce la fruizione del centro agli associati nei periodi dell'anno più soggetti a criticità sociale. In tali periodi si prevede la collaborazione a supporto di iniziative proposte dall'Amministrazione comunale e dal Distretto sociosanitari di appartenenza.

ART. 10 IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune sostiene i Centri Anziani:

- a) Garantendo la messa a disposizione di un immobile congruo per dimensioni, a norma e senza oneri di locazione per la APS. Il Comune provvede all'autorizzazione al funzionamento del Centro con proprio atto prima di stipulare la convenzione per la gestione;
- b) Garantendo le manutenzioni e il pagamento delle utenze dei locali del centro, in particolare provvedendo:
 - alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali;
 - alle spese di riscaldamento dei locali;
 - alle spese di fornitura dell'energia elettrica, gas e acqua;
 - alla pulizia degli spazi;

L'edificio e l'area di pertinenza sono assegnati in uso per le finalità del centro anziani nello stato di fatto e di diritto risultanti alla data di sottoscrizione della convenzione.

Eventuali utilizzi diversi da quanto espressamente previsto in convenzione, devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione comunale.

È vietato qualsiasi intervento volto a modificare le caratteristiche del fabbricato o le condizioni d'uso, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale e fatta salva l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni edilizie ed amministrative.

- c) Riconoscendo un contributo annuale per sostenere almeno le spese obbligatorie minime per il suo funzionamento e secondo le disponibilità, sostenere anche parte delle attività del centro. L'Entità del contributo viene definita annualmente con deliberazione della Giunta comunale in base alle disponibilità di bilancio .

Tale contributo, quale rimborso spese, non rientra tra le attività commerciali e/o prestazioni di servizi di cui agli articoli n. 3 e n. 4 del DPR 633/1972.

Il contributo è comprensivo degli oneri relativi alla copertura assicurativa dei volontari, degli utenti esterni non soci del Centro Anziani che occasionalmente vi accedono o usufruiscono del servizio e degli altri oneri sostenuti dalla APS, ivi comprese le spese di revisione legale obbligatoria, l'accesso ad Internet ed eventuali spese di raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani.

Il deposito del bilancio annuale della APS è propedeutico al riconoscimento del contributo annuale.

ART. 11 ULTERIORI DISPOSIZIONI

I centri anziani improntano la propria attività alla massima apertura e collaborazione con le comunità di riferimento. Assumono particolare rilievo ed importanza, in questo senso:

- Il rapporto con il volontariato attivo: i Centri valorizzano la straordinaria risorsa del volontariato presente sul territorio, attraverso la promozione di iniziative comuni e il reciproco sostegno ed incoraggiamento;

- Il rapporto con il sindacato: i Centri Anziani hanno l'obbligo di informare i soci sui diritti che li riguardano, anche attraverso l'apposizione di bacheche informative. A tal fine i Centri valorizzano, nella piena libertà e autonomia associativa, e nel rispetto della pluralità di orientamenti ideali e politici, la tutela dei diritti dei pensionati iscritti al Centro, attraverso iniziative di formazione ed informazione degli anziani, sui propri diritti sociali ed economici, anche promosse dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale;
- Il rapporto di rete dei Centri: i Centri partecipano alle iniziative del Distretto Socioassistenziale di appartenenza, e della Regione Lazio, orientate alla conoscenza reciproca, al coordinamento di attività comuni, ad iniziative formative e di rete che favoriscano la crescita dei Centri, il miglioramento dei servizi resi, l'innovazione nelle attività realizzate.
- I Centri sono aconfessionali e apolitici. Possono promuovere attività coerenti con la sensibilità religiosa dei soci, così come eventi o iniziative di approfondimento sociale e politico, ma nel rigoroso rispetto della libertà di culto, di pensiero e di espressione di tutti gli utenti.

ART. 12 DISPOSIZIONI DI SICUREZZA CONTRO LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO COVID-19

Al fine di tutelare gli utenti dei Centri Anziani e i loro nuclei familiari da rischi di contagio, dovranno essere applicate tutte le misure disposte e vigenti per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19.

Pertanto, le attività dei Centri Anziani dovranno svolgersi nel rispetto delle generali misure di sicurezza relative all'igiene personale e degli ambienti, al distanziamento fisico ed all'espletamento del ciclo vaccinale per la prevenzione dell'insorgenza del contagio da COVID-19, nonché di quelle specificamente definite per i Centri Anziani nell'ambito del documento denominato "Piano Territoriale regionale- Giugno 2021", approvato con determinazione n. G07347 del 16/06/2021 che ha disposto, tra l'altro, specifiche misure in ordine alla riapertura dei Centri Anziani a fa data dal 1° luglio 2021.

ART. 13 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI

Ai fini della formalizzazione della gestione da parte della APS del Centro Anziani affidatole deve essere sottoscritta specifica convenzione, il cui schema è allegato e parte integrante del presente Regolamento comunale.

La convenzione ha durata quinquennale e potrà essere rinnovata solo se permangono le condizioni stabilite dall'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione previa contestazione scritta, in caso di:

- a) svolgimento presso il centro di attività contrarie alle finalità previste;
- b) inosservanza dei divieti imposti;
- c) cessione a terzi della gestione del bar ristoro o di altri servizi interni al Centro.

Qualora si verifichi lo scioglimento dell'APS, la convenzione si risolve di diritto.

La convenzione è da registrarsi in caso d'uso ai sensi dell'art. 2 (comma I), tariffa parte 2[^] - D.P.R. 26.4.1986 n.131.

Le spese per imposte e tasse inerenti alla convenzione, se dovute, saranno a carico dell'APS.

Ogni controversia che dovesse scaturire in sede di interpretazione ed esecuzione della convenzione verrà, in prima istanza, sottoposta a un tentativo di bonaria risoluzione amministrativa.

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione e risoluzione, sono devolute al Foro di Civitavecchia.

ART. 14 IL COORDINAMENTO REGIONALE

Le linee guida regionali prevedono l'istituzione di un Coordinamento Regionale dei Centri Anziani, con i seguenti obiettivi:

- a) Favorire, in una logica di rete, la partecipazione dei Centri al sistema integrato dei Servizi Sociali Regionali;
- b) Promuovere, presso i Centri, iniziative comuni volte all'inclusione degli anziani in una logica di invecchiamento attivo, e alla prevenzione della non autosufficienza;
- c) Monitorare l'attuazione delle Linee Guida Regionali sul territorio.

Il coordinamento è articolato in:

- 36 coordinamenti distrettuali, uno per ciascun Distretto Sociosanitario;
- 15 coordinamenti municipali, uno per ciascun Municipio di Roma capitale;
- Un coordinamento cittadino per Roma capitale;

Al Coordinamento Regionale partecipano:

- L'Assessore regionale competente per le politiche sociali, o suo delegato, che lo presiede;
- Il Direttore Regionale per l'inclusione sociale, o un suo delegato, con funzioni di coordinamento operativo ed amministrativo;
- 1 rappresentante di ANCI Lazio;
- 1 rappresentante, titolare o supplente, per ogni coordinamento Distrettuale;
- 1 rappresentante, titolare o supplente, del coordinamento cittadino di Roma capitale;
- 1 rappresentante, titolare o supplente, per ogni coordinamento municipale di Roma Capitale;
- 3 rappresentanti delle OO.SS. di pensionati più rappresentative;
- 5 rappresentanti delle associazioni di secondo livello di Centri Anziani e di anziani del Lazio;
- 1 rappresentante del Forum regionale del Terzo Settore.

Il coordinamento si riunisce in forma assembleare almeno una volta all'anno.

ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento comunale abroga il precedente regolamento comunale per i Centri Sociali per Anziani approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 23/06/2004, fatto salvo un periodo di regime transitorio, nel quale continuerà ad essere osservato il precedente regolamento, sino al definitivo adeguamento della gestione dei Centri Anziani mediante affidamento alle costituite APS.